

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **99/1981** (ECLI:IT:COST:1981:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **25/03/1981**; Decisione del **09/04/1981**

Deposito del **08/06/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16077**

Atti decisi:

N. 99

ORDINANZA 9 APRILE 1981

Deposito in cancelleria: 8 giugno 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 165 del 17 giugno 1981.

Pres. AMADEI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale (cumulo giuridico

delle pene), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1978 dal Pretore di Mistretta, nel procedimento penale a carico di Amato Vincenzo ed altri, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale, nel testo risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, nella parte in cui detta norma non consente di estendere, nel caso di delitti e contravvenzioni ascritti al medesimo imputato, la disciplina del cumulo giuridico neppure alle ipotesi in cui siano previste pene entrambe detentive o entrambe pecuniarie;

Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza stessa è identica a quelle che questa Corte ebbe a dichiarare non fondate con la sentenza n. 34 del 1977 e successivamente manifestamente infondate con l'ordinanza n. 54 del 1978;

che in ispecie la stessa ipotesi formante oggetto della questione oggi sottoposta all'esame della Corte, e cioè quella di un delitto e di una contravvenzione ascritti al medesimo imputato ed entrambi puniti con pena detentiva, fu già esaminata e dichiarata infondata con la citata sentenza n. 34 del 1977;

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi, né sono adottati motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.